REGOLAMENTO (CE) N. 2078/95 DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 1995

recante deroga, nel settore dei cereali, al regolamento (CEE) n. 3665/87 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli e al regolamento (CEE) n. 3719/88 che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relative ai prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 (3), in particolare l'articolo 9,

considerando che per distinguere i quantitativi esportati prima della data di entrata in vigore dell'accordo agricolo dell'Uruguay Round da quelli esportati a partire da tale data, in virtù del regolamento (CE) n. 1521/94 della Commissione (4) recante limitazione della validità dei titoli di esportazione con o senza fissazione anticipata della restituzione all'esportazione la validità dei titoli rilasciati in virtù del regime attualmente in vigore è stata limitata al 30 giugno 1995 e i prodotti che alla data del 30 giugno 1995 si trovino posti in uno dei regimi previsti dagli articoli 4 o 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 2026/83 (6), devono essere oggetto, alla stessa data, della dichiarazione di esportazione ;

considerando che moltissimi operatori incontrano difficoltà nello smerciare i prodotti di cui all'allegato A del regolamento (CEE) n. 1766/92 e non sono pertanto in grado, nonostante si facciano parte diligente, di rispettare il termine di 60 giorni entro cui i prodotti devono lasciare il territorio doganale della Comunità a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione ; che tale termine è stato fissato dall'articolo 4 e dall'articolo 32 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3665/87, della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1384/95 (8) e dall'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), i) del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/95 (10) ; che è opportuno, tenendo conto delle suddette circostanze eccezionali per tali prodotti, prevedere una deroga al suddetto termine portandolo a 90 giorni, limitatamente ai titoli di esportazione rilasciati anteriormente al 1° maggio 1995 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

In deroga all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), punto i) del regolamento (CEE) n. 3719/88 e all'articolo 4 e all'articolo 32 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3665/87, il termine di 60 giorni è portato a 90 giorni per i prodotti di cui all'allegato A del regolamento (CEE) n. 1766/92 per le restituzioni all'esportazione, per i quali è stato presentato un titolo di esportazione o di prefissazione, rilasciato anteriormente al 1° maggio 1995, a sostegno della dichiarazione di esportazione o della dichiarazione di pagamento di cui all'articolo 25, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3665/87.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
(2) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
(3) GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.
(4) GU n. L 162 del 30. 6. 1994, pag. 47.
(5) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.
(6) GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.
(7) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.
(8) GU n. L 134 del 20. 6. 1995, pag. 14.
(9) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
(10) GU n. L 119 del 30. 5. 1995, pag. 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 1995.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione